

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21020 del 29/12/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/21483 del 29/12/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: AFFIDAMENTO AD ENGINEERING D.HUB S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE A SUPPORTO DELLE PIATTAFORME APPLICATIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (EX LOTTO 3), AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2429/2016 E S.M. E DELLA DETERMINAZIONE N. 20512/2017. C.I.G. 7300413B61; C.U.P. E37H17001300002

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ICT REGIONALE

Firmatario: STEFANIA PAPILI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: MUSCONI VIRGINIA espresso in data 29/12/2017

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA espresso in data 29/12/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., per quanto applicabile;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. per quanto applicabile;
- la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'art.1, commi 449 e 450;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'art. 17-ter;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- il D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt.2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e le disposizioni operative regionali;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e le disposizioni operative regionali;

Viste le disposizioni regionali:

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;
- L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" ed in particolare l'art. 21;
- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" in particolare la parte generale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- la delibera n. 486 del 10/04/2017 ad oggetto: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la D.G.R. n. 2338/2016 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019" e s.m.;

- la L.R. n. 19 del 11/08/2017 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 20512 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito:

- di dare avvio, per i motivi esposti in premessa, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex Lotto 3) che decorrerà dall'avvio dell'esecuzione della prestazione che dovrà avvenire il 1° gennaio 2018 e si concluderà entro il 30 giugno 2018;
- di dare atto che:
 - il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è 7300413B61;
 - l'acquisizione oggetto del presente atto rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 quindi il C.U.P. è E37H17001300002;
- di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., ad assumere la prenotazione di impegno per la spesa presunta, relativa alla procedura da espletare per l'importo complessivo di Euro 1.171.200,00 comprensivi di Iva al 22%, registrata al n. 193 sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004,n.11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016 e s.m.;
- di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche:
 - secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" n. 18229 del 14/11/2017, il Responsabile unico del procedimento, è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT Regionale;
 - il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente è la sottoscritta Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);
 - il Responsabile del ICT regionale provvederà, con proprio atto, alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.40/2001, del D. Lgs. 118/2011 e della

DGR di programma della spesa n. 2429/2016 e s.m. (cfr. il punto 136 e 199 della DGR n. 2416/2008);

Rilevata pertanto la necessità di garantire continuità ai servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex Lotto 3), come meglio specificato successivamente;

Dato atto che:

- la società Engineering.Mo S.p.A. ha modificato la denominazione sociale in Engineering D.Hub S.p.A. con atto pubblico del notaio Capasso Alberto Vladimiro, repertorio n. 95391, Raccolta 38998, registrato a Roma al n. 23845 del 01/08/2017, a far data dal 04/08/2017;
- la società Engineering D.Hub S.p.A. mantiene inalterati codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione nel registro delle imprese e coordinate bancarie;
- per effetto di tale variazione i rapporti contrattuali in corso sono quindi trasferiti a Engineering D.Hub S.p.A.;

Considerato che la ditta Engineering D.Hub S.p.A. ha presentato offerta su richiesta di questo Servizio e trattenuta agli atti con prot. n. PG/2017/685094 del 26/10/2017 per un importo complessivo di euro 960.000,00 oltre ad Euro 211.200,00 per Iva al 22% per un totale di Euro 1.171.200,00, per la fornitura dei servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex lotto 3) sintetizzabili nelle seguenti tipologie:

- **Servizi di gestione dell'infrastruttura tecnologica a supporto delle piattaforme applicative di cui è dotata l'Amministrazione regionale**, finalizzati a:
 - Fornire un supporto operativo e sistemistico centralizzato, integrato e omogeneo a tutte le piattaforme applicative e tecnologiche dell'Amministrazione Regionale;
 - Identificare e classificare gli elementi di configurazione dell'infrastruttura tecnologica, controllarne lo stato, le modifiche, il livello di aggiornamento, le interdipendenze, gestirne le condizioni di utilizzo, garantirne la rintracciabilità e l'adeguatezza;
 - Garantire la disponibilità dei sistemi e assicurare un presidio continuo al fine di controllare lo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie per eliminarli;
 - Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado dei servizi ICT;
 - Ottimizzare l'utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi,
 - Garantire l'efficienza dei sistemi rispetto all'utilizzo delle risorse nonché la disponibilità, la salvaguardia e l'integrità dei dati;

- Migliorare la qualità di erogazione dei servizi forniti dai sistemi dipartimentali.
 - **Servizi di supporto specialistico in ambito architetture, prodotti e piattaforme tecnologiche**, finalizzati a:
 - Individuare soluzioni d'integrazione tecnologica;
 - Analisi architetture relative ad aree complesse e successiva configurazione iniziale dei sistemi e delle soluzioni software;
 - Analisi, pianificazione e ruolo guida nella migrazione degli ambienti software;
 - Soluzioni di business continuity e disaster recovery per le piattaforme software;
 - Soluzioni architetture complesse in ambito software enterprise (SOA, Web 2.0);
 - Soluzioni di consolidation, in particolare per le piattaforme software enterprise;
 - Troubleshooting e performance tuning;
 - Soluzioni complesse in ambito change platform.
- prevedendo un impegno di 2.370 giornate le cui tariffe giornaliere vengono indicate nella tabella che segue:

Figure Professionali	Tariffa giornaliera Iva esclusa	GG uomo	Importo totale periodo 1/01/2018 - 30/06/2018
DBA Junior	€ 310,00	350	€ 108.500,00
DBA Senior	€ 520,00	100	€ 52.000,00
Infrastructure Designer	€ 500,00	345	€ 172.500,00
IT Architect	€ 800,00	15	€ 12.000,00
Specialista di Integrazioni di sistemi	€ 1.250,00	60	€ 75.000,00
System Junior	€ 250,00	500	€ 125.000,00
System Senior	€ 400,00	900	€ 360.000,00
Technical Manager	€ 550,00	100	€ 55.000,00
TOTALE		2370	€ 960.000,00

Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., i servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex lotto 3) alla ditta Engineering D.Hub S.p.A. per un importo complessivo di euro 960.000,00 oltre ad Euro 211.200,00 per Iva al 22% per un totale di Euro 1.171.200,00;

Dato atto che:

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è 7300413B61;
- l'acquisizione oggetto del presente atto rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 quindi il C.U.P. è E37H17001300002;

Dato atto che:

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Considerato che:

è stata presentata in data 19 dicembre 2017 richiesta di informazione antimafia per Engineering D.Hub S.p.A. con PG/2017/0775605, prot. ingresso MININTERNO: R_VDA_Ingresso_0001456_20171219 del 19 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", e possibile, nei casi di urgenza, procedere immediatamente anche in assenza dell'informazione antimafia; è necessario procedere con il presente provvedimento anche in assenza delle suddette informazioni del Prefetto non essendo ancora disponibile, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l'esito del controllo di cui alla richiesta sopracitata e sussistendo la condizione di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, dovuta alla necessita di ottenere la fornitura nei tempi stabiliti, prevedendo di dare conto dell'eventuale acquisizione delle stesse nel primo provvedimento di liquidazione utile;

Dato atto che, a causa della modifica della denominazione della società Engineering.Mo S.p.A. in Engineering D.Hub S.p.A., non è stato possibile avere in tempo utile l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, pertanto l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previsto per il 1° gennaio, a parziale rettifica di quanto indicato nella determina a contrarre n. 20512 del 18 dicembre 2017, viene

ridefinito entro il 15 gennaio 2018, mantenendo invariati gli oneri così quantificati, in quanto sarà comunque possibile espletare tutte le attività previste nel periodo dal 15 gennaio 2018 al 30 giugno 2018;

Ritenuto di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato e il relativo patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che alla sua sottoscrizione si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., apportando agli stessi ogni utile precisazione che si rendesse necessaria senza alterarne il contenuto sostanziale, e avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2018, e si concluderà il 30 giugno 2018;

Dato atto che i dirigenti responsabili della istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.171.200,00 Iva compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione anche all'esigibilità della spesa e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa nell'anno 2018, per complessivi Euro 1.171.200,00, Iva compresa, a favore di Engineering D.Hub S.p.A.;

Preso atto che l'attestazione che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente provvedimento sarà compatibile con le prescrizioni previste dall'art.56, comma 6 del citato D. Lgs n.118/2011 e s.m. verrà disposta nelle successive fasi nelle quali si articolerà il processo di spesa;

Richiamate infine le deliberazioni della G.R. n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, e n.477 del 10/04/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

d e t e r m i n a

1. di affidare, come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 2429/2016 e s.m. e della determinazione n. 20512/2017, i servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex Lotto 3), alla società:

Engineering D.Hub S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Viola,
76, 11026 Pont Saint Martin (AO)

Codice fiscale 01899910242

Partita Iva 12622480155

iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
Aosta al n. AO - 74100

Capitale sociale interamente versato: Euro 2.000.000,00;

per un costo complessivo di Euro 960.000,00 oltre ad Euro
211.200,00 per Iva al 22% per un totale di Euro 1.171.200,00;

2. di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al patto di integrità, dando atto che alla sua sottoscrizione si provvederà ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., dopo l'eventuale apporto di ogni altra utile precisazione che si fosse resa necessaria senza alterazione del contenuto sostanziale, e avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2018, e si concluderà il 30 giugno 2018;
3. di dare atto che, a causa della modifica della denominazione della società Engineering.Mo S.p.A. in Engineering D.Hub S.p.A., non è stato possibile avere in tempo utile l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, pertanto l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previsto per il 1° gennaio, a parziale rettifica di quanto indicato nella determina a contrarre n. 20512 del 18 dicembre 2017, viene ridefinito entro il 15 gennaio 2018, mantenendo invariati gli oneri così quantificati, in quanto sarà comunque possibile espletare tutte le attività previste nel periodo dal 15 gennaio 2018 al 30 giugno 2018;
4. di imputare la spesa di Euro 1.171.200,00 registrandola al n. **2129** di impegno sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016 e s.m.

(prenotazione n. 193 assunta con determinazione n. 20512/2017);

5. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche:
 - secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" n. 18229 del 14/11/2017, il Responsabile unico del procedimento, è la sottoscritta, Responsabile del Servizio ICT Regionale;
 - le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verranno svolte dalla Responsabilità dirigenziale "Presidio delle attività di progettazione e sviluppo applicativo", dott.ssa Nadia Filiteri;

6. di dare inoltre atto che, per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'offerta presentata da Engineering D.Hub S.p.A. il 26/10/2017, agli atti di questo Servizio, alle norme del codice civile e alla vigente normativa di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

7. di dare atto che:
 - il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è 7300413B61;
 - l'acquisizione oggetto del presente atto rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 quindi il C.U.P. è E37H17001300002;

8. di dare atto che:
 - si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - è stata presentata richiesta di informazione antimafia per Engineering D.Hub S.p.A., come dettagliato in premessa, e che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", è possibile, nei casi di urgenza, procedere immediatamente anche in assenza dell'informazione antimafia;
 - è necessario procedere con il presente provvedimento anche in assenza delle suddette informazioni del Prefetto non essendo ancora disponibile, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l'esito del controllo di cui alla richiesta sopracitata e sussistendo la condizione di

urgenza di cui al comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, dovuta alla necessita di ottenere la fornitura nei tempi stabiliti, prevedendo di dare conto dell'eventuale acquisizione delle stesse nel primo provvedimento di liquidazione utile;

9. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	08	U.1.03.02.19.005	01.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	1030219005	E37H17001300002	3	3

10. di dare atto che alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad Euro 1.171.200,00 si provvederà con proprio atto formale a cadenza trimestrale posticipata, ad avvenuto collaudo, ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., per quanto applicabile, dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, a presentazione di regolare fattura emessa, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente al certificato di verifica di conformità; il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di Engineering D.Hub S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 231/2002), mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; la fattura dovrà essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

12. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Stefania Papili

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING D.HUB S.P.A. DI PONT SAINT-MARTIN (AO) DI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE A SUPPORTO DELLE PIATTAFORME APPLICATIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (EX LOTTO 3), CUP: E37H17001300002; CIG: 7300413B61

TRA

Regione Emilia-Romagna di seguito nominata, per brevità, anche l'AMMINISTRAZIONE, con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, in persona del Responsabile di Servizio ICT Regionale _____ con sede in Bologna, viale Aldo Moro 30, che d'ora innanzi, per brevità, verrà indicata anche come "l'Amministrazione"

E

Engineering D.Hub S.p.A. con sede legale in Pont-Saint-Martin (AO), Via Carlo Viola 76, CAP 11026 Codice fiscale 01899910242, Partita Iva 12622480155 Capitale sociale interamente versato: Euro 2.000.000,00 i.v. R.E.A. AO - 74100, qui rappresentata dal Procuratore Speciale (giusta procura Rep. n. Racc. n. del .../.../....) di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 20512/2017, "Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m., dei servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex lotto 3), in attuazione della D.G.R. 2429/2016 e s.m. C.I.G. 7300413B61; C.U.P. E37H17001300002." si è provveduto ad attivare la procedura per l'acquisizione di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex Lotto 3), con le stesse modalità e le stesse tariffe del contratto in corso;
- la società Engineering.Mo S.p.A. ha modificato la denominazione sociale in Engineering D.Hub S.p.A. con atto pubblico del notaio Capasso Alberto Vladimiro, repertorio n. 95391, Raccolta 38998, registrato a Roma al n. 23845 del 01/08/2017, a far data dal 04/08/2017;
- la società Engineering D.Hub S.p.A. mantiene inalterati codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione nel registro delle imprese e coordinate bancarie; per effetto di tale variazione i rapporti contrattuali in corso sono quindi trasferiti a Engineering D.Hub S.p.A.;
- Engineering D.Hub S.p.A. su richiesta della Regione Emilia-Romagna, ha presentato, in data 26/10/2017, con nostro prot.

PG/2017/685094, un'offerta con riferimento alle attività svolte nell'ambito del contratto per la fornitura di servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale - Lotto 3;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico e dalla relativa offerta presentata in sede di gara e dall'offerta tecnica ed economica, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico di cui alla determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 200 del 04 settembre 2012 e quanto dichiarato nell'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario sopra citata, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art.2

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna affida al Fornitore la realizzazione di servizi di gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle piattaforme applicative del sistema informativo regionale (ex lotto 3). Ai servizi oggetto del presente atto è stato attribuito il Codice unico di progetto E37H17001300002 e il Codice identificativo di gara 7300413B61;
2. In particolare il Fornitore realizzerà i seguenti servizi:

- **Servizi di gestione dell'infrastruttura tecnologica a supporto delle piattaforme applicative di cui è dotata l'Amministrazione regionale, finalizzati a:**
 - Fornire un supporto operativo e sistemistico centralizzato, integrato e omogeneo a tutte le piattaforme applicative e tecnologiche dell'Amministrazione Regionale;
 - Identificare e classificare gli elementi di configurazione dell'infrastruttura tecnologica, controllarne lo stato, le modifiche, il livello di aggiornamento, le interdipendenze, gestirne le condizioni di utilizzo, garantirne la rintracciabilità e l'adeguatezza;
 - Garantire la disponibilità dei sistemi e assicurare un presidio continuo al fine di controllare lo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie per eliminarli;
 - Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado dei servizi ICT;
 - Ottimizzare l'utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi,
 - Garantire l'efficienza dei sistemi rispetto all'utilizzo delle risorse nonché la disponibilità, la salvaguardia e l'integrità dei dati;
 - Migliorare la qualità di erogazione dei servizi forniti dai sistemi dipartimentali.
- **Servizi di supporto specialistico in ambito architetture, prodotti e piattaforme tecnologiche, finalizzati a:**
 - Individuare soluzioni d'integrazione tecnologica;
 - Analisi architetture relative ad aree complesse e successiva configurazione iniziale dei sistemi e delle soluzioni software;
 - Analisi, pianificazione e ruolo guida nella migrazione degli ambienti software;
 - Soluzioni di business continuity e disaster recovery per le piattaforme software;
 - Soluzioni architetture complesse in ambito software enterprise (SOA, Web 2.0);
 - Soluzioni di consolidation, in particolare per le piattaforme software enterprise;
 - Troubleshooting e performance tuning;
 - Soluzioni complesse in ambito change platform.

Per lo svolgimento delle attività si prevede un impegno di 2.370 giornate e l'impiego delle figure professionali le cui tariffe giornaliere vengono indicate nella tabella che segue:

Figure Professionali	Tariffa giornaliera Iva esclusa	GG uomo	Importo totale periodo 1/01/2018 - 30/06/2018

DBA Junior	€ 310,00	350	€ 108.500,00
DBA Senior	€ 520,00	100	€ 52.000,00
Infrastructure Designer	€ 500,00	345	€ 172.500,00
IT Architect	€ 800,00	15	€ 12.000,00
Specialista di Integrazioni di sistemi	€ 1.250,00	60	€ 75.000,00
System Junior	€ 250,00	500	€ 125.000,00
System Senior	€ 400,00	900	€ 360.000,00
Technical Manager	€ 550,00	100	€ 55.000,00
TOTALE		2370	€ 960.000,00

Art. 3

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle attività, che dovrà avvenire dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2018, e si concluderà il 30 giugno 2018. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

3. Se, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni/servizi, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Art.4

Corrispettivi e articolazione dei servizi

1. Il corrispettivo per le attività che verranno svolte con riferimento all'art. 2, è fissato in Euro 960.000,00 oltre ad Euro 211.200,00 per Iva al 22% per un totale di Euro 1.171.200,00 relativi al periodo di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5

Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed

i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Amministrazione, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all' Amministrazione a procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

6. Il fornitore riconosce alla Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

7. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere autorizzazione alla Amministrazione.

8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7 l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata da curriculum della nuova risorsa. L'impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

9. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della

Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.

2. Le fatture dovranno essere emesse a cadenza trimestrale posticipata, a decorrere dall'avvio di esecuzione del contratto.

3. I pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore di Engineering D.Hub S.p.A. di Point Saint Martin (AO), mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015.

3. Le fatture andranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente alla verifica di conformità, emissione del relativo certificato nonché del certificato di pagamento.

4. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG e il CUP e dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto al Fornitore sul conto corrente che esso indicherà insieme con la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010).

6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal DPR 207/2010 e s.m., nel rispetto della vigente normativa contabile, dalla delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., dal D. Lgs. 9 ottobre 2012, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.200894 del 26 marzo 2015. L'emissione delle fatture dovrà essere fatta sulla base dell'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, della verifica di conformità, emissione del relativo certificato nonché del certificato di pagamento.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, saranno comunicati dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 10

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che saranno commisurate ai giorni di ritardo e nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. Il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e

corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della Amministrazione a far data dalla stipula del Contratto.

6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sulla base e con le modalità previste dal Titolo IV del DPR 207/2010, in quanto compatibili.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Amministrazione.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Amministrazione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 13

Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 14 Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;

b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;

f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) nei casi e modi previsti dagli artt. 108 e 110 del D.lgs. 50/2016.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il

Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso

o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

3. Essendo il presente contratto sottoscritto avvalendosi della facoltà prevista per i casi di urgenza di cui all'art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Regione recederà nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo di legge.

4. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla l'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;

Articolo 17

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D. lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Su richiesta della Amministrazione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto per Quota parte di tutte le attività dettagliate nella ripartizione delle attività, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara
11. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
12. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

13. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Amministrazione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Amministrazione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 20

Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. il Responsabile delle prestazioni, con capacità di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Amministrazione.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

- . numero di telefono:
- . indirizzo e-mail:

Articolo 21

Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio ICT regionale.

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto verranno svolte dalla Dott.ssa, Dirigente professional "Presidio delle attività di progettazione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e telematiche"

Articolo 22

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle prestazioni dei servizi oggetto del medesimo.

2. Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 23

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 24

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25

Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in

esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D. Lgs. n. 196/2003.

3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 26

Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui al presente contratto, ricomprende il seguente trattamento di dati personali:

- INSTALLAZIONE, GESTIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE, PER CONTO DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI, DEI SISTEMI MICROSOFT WINDOWS E LINUX;

- RACCOLTA E GESTIONE DEI LOG DEI SISTEMI DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI;

~ RACCOLTA E GESTIONE DEI LOG DEI SISTEMI DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI;

~ GESTIONE, PER CONTO DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI, DEI SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE IN FUNZIONE DEI PROFILI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI UTENTI PER L'ACCESSO ALLE APPLICAZIONI DEL SISTEMA SAP;

- GESTIONE BASI DATI E PROFILI AUTORIZZATIVI PER FILE TRANSFER IN MODALITÀ SICURA, SU PIATTAFORME LINUX

- GESTIONE DEI SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE IN FUNZIONE DEI PROFILI DI AUTORIZZAZIONE ALLE CARTELLE CONDIVISE, ALLE BANCHE DATI, ALLE APPLICAZIONI, PER CONTO DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI

~ CUSTODIA DI COPIE DI SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITÀ DEI DATI E DEI SISTEMI DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI;

~ GESTIONE STAMPE DI SISTEMA SU FILE PER I CEDOLINI DEI MEDICI;

~ GESTIONE STAMPE DI SISTEMA SU FILE PER IL REGISTRO DI PROTOCOLLO PER IL TITOLARE E PER ALTRI TITOLARI;

~ GESTIONE TECNICA, PER CONTO DEL TITOLARE E DI ALTRI TITOLARI, DI DATABASE ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2, MYSQL e POSTGRESQL;

-GESTIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INTEL/WINDOWS/LINUX PER CONTO DI ENTI E AGENZIE REGIONALI;

~ GESTIONE BASI DATI E PROFILI AUTORIZZATIVI PER FILE TRANSFERT IN MODALITÀ SICURA, SU PIATTAFORME Z/OS E LINUX;

-VIRTUALIZZAZIONE APPLICAZIONI CLIENT SU PIATTAFORMA CITRIX;

-GESTIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE.

2. L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definitive.

3. I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003, dall'Allegato B del D. Lgs. 196/2003, e nel rispetto delle policy regionali di seguito indicate:

- Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica

della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

(Determinazione n. 7222 del 30/05/2012);

- Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e

dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(Determinazione n. 597

del 23/01/2012);

- Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa (Determinazione 14852 del 17 novembre 2011);

- Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 6928/2009)

- Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta (Determinazione n. 2650/2007)

- Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta (Determinazione n. 2651/2007):

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003 che necessitano di riscontro scritto al responsabile del trattamento, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D. Lgs. 196/2003;

e) fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o il Responsabile della sicurezza;

h) di fornire al Titolare, in ragione dei servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il presente affidamento, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi effettuati dagli amministratori di sistema designati;

i) al momento del rilascio di nuovi sistemi e/o applicativi, o di sue modifiche/integrazioni, il Responsabile esterno designato dovrà attestare la conformità dello/degli stesso/i alle disposizioni dell'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/2003 (come stabilito dalla Regola 25 dello stesso Allegato B), utilizzando l'apposito fac-simile che il Titolare del trattamento metterà a disposizione del Fornitore.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

a) nell'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni

. l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali che si assumono applicabili in relazione alla natura dell'incarico affidato;

. l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 C.C.;

. l'attestazione di aver designato gli incaricati dei trattamenti di dati personali, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi.

. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;

. predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

In caso di prolungamento del presente affidamento la presente designazione è da intendersi operante ed efficace.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;

c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.

2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico il Fornitore medesimo.

Articolo 28

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 29

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti
dell'aggiudicatario

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 30
Patto di integrità

Viene allegato quale parte integrante del presente contratto il Patto di integrità che viene sottoscritto insieme con il contratto stesso.

Articolo 31
Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue.

Il Responsabile del Servizio ICT regionale	Engineering D.Hub S.p.A. Il Legale Rappresentante
<hr/> <firmato digitalmente>	<hr/> <firmato digitalmente>

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Engineering D.Hub S.p.A.
Il Legale Rappresentante

<firmato digitalmente>

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
REGIONALI**

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

□ si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

□ si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

□ assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

□ si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

□ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D. Lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Engineering D.Hub S.p.A. Il Legale Rappresentante _____ <firmato digitalmente>	Il Responsabile del Servizio ICT regionale _____ <firmato digitalmente>
--	---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in sostituzione della Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica Dott.ssa Grazia Cesari, come disposto dalle Determinazioni del Direttore generale n. 17539 del 6/11/2017 e n. 19476 del 01/12/2017 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/21483

IN FEDE

Virginia Musconi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2017/21483

IN FEDE

Marina Orsi